

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'assegnazione di indennità di rincarò ai dipendenti
e a pensionati dello Stato

(del 5 maggio 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con il presente messaggio ci permettiamo invitarvi a voler versare una indennità di rincarò ai dipendenti dello Stato e a voler adeguare quelle corrisposte ai pensionati, e ciò in base alle seguenti argomentazioni :

I. LA REGOLAMENTAZIONE ATTUALE

I dipendenti dello Stato percepiscono attualmente un carovita del 3 ½ %, assicurato a Cassa pensioni. Esso viene versato anche sulle indennità di famiglia e figli.

Le indennità versate ai pensionati sono le seguenti :

- a) I pensionati ammessi al beneficio della pensione antecedentemente al 1. gennaio 1948 (1. gruppo) ricevono :
 - aa) una indennità principale del 37 ½ % della pensione ;
 - bb) un supplemento-fisso per i coniugi di Fr. 1.050,— e di Fr. 900,— per gli altri ;
 - cc) una indennità totale minima di Fr. 1.850,— annui per i coniugati e di Fr. 1.750,— per gli altri.
- b) I pensionati ammessi al beneficio della pensione fra il 1. gennaio 1948 e il 31 dicembre 1954 :
 - aa) una indennità del 37 ½ % ;
 - bb) una indennità totale minima di Fr. 1.650,— per i coniugati e di Fr. 1.550,— per gli altri.
- c) I pensionati ammessi al beneficio della pensione dopo il 1. gennaio 1955 sino al 1. luglio 1962 :
 - aa) una indennità del 17 ½ % ;
 - bb) una indennità totale minima di Fr. 1.100,— per i coniugati e di Fr. 1.000,— per gli altri.
- d) I pensionati ammessi al beneficio della pensione dopo il 1. luglio e sino al 31 dicembre 1962 :

una indennità del 3 ½ % della pensione, ma almeno Fr. 150,—.

Queste indennità corrispondono ad un indice dei prezzi al consumo di punti 200 (1939 = 100).

I. LA REGOLAMENTAZIONE ATTUALE

Dall'emanazione del precedente decreto legislativo sul carovita, del 20 giugno 1963, è continuato il moto ascendente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo che, a fine marzo 1964, ha raggiunto i 205,6 punti.

Con il completo accordo del Fronte Unico dei dipendenti dello Stato vi proponiamo con il presente decreto legislativo :

- 1) Di portare, con effetto retroattivo al 1. gennaio 1964 l'indennità di carovita ai dipendenti dal 3 ½ % all'8 ½ % compensando il rincaro a punti 209. Questa soluzione tiene conto anche del fatto che durante il periodo 12 maggio 1963 - 1. gennaio 1964 l'indice medio è stato di punti 202,7, mentre l'indennità corrisposta compensava il rincaro soltanto sino a punti 200. Il tasso di carovita da assegnare è stato stabilito in modo che la retroattività fosse portata al 1. gennaio 1964 e ciò per evitare complicazioni amministrative, specialmente in relazione, all'introduzione, a contare da quella data, dell'elaborazione degli stipendi con l'ausilio del Centro elettronico.

Il minimo da assegnare è stato fissato in Fr. 70,— mensili, che corrispondono a uno stipendio annuo di Fr. 9.800,—.

Esso interesserà perciò, per gli stipendi iniziali, le classi inferiori alla 13a e, per il massimo di anzianità di servizio, quelle inferiori alla 18a classe, cioè in sostanza quelle stesse categorie di dipendenti che hanno beneficiato dei minimi di carovita durante i precedenti decreti del 1956, 1958 e 1961.

- 2) Di semplificare l'organizzazione dei vari gruppi di pensionati. Attualmente ne esistono quattro e, con l'introduzione del principio di assicurazione automatica del carovita a Cassa pensioni, non apportando alcuna modificazione di fondo il numero dei gruppi aumenterebbe continuamente, creando difficoltà all'amministrazione della Cassa pensioni.

Ci sembra pertanto opportuno agli effetti contabili e per il versamento di ulteriori percentuali di carovita, conglobare nella pensione base i carovita versati prima del 1. gennaio 1964 (data di entrata in vigore del presente decreto legislativo).

Sulla pensione così consolidata lo Stato verserà un carovita unico del 5 % (corrispondente all'aumento del carovita assegnato ai dipendenti), con minimi corrispondenti ad un guadagno di Fr. 9.800,—

(guadagno assicurato : Fr. 9.800,- — 1.500,-	=	Fr. 8.300,—
pensione al 60 %	=	Fr. 4.980,—
5 % minimo	=	Fr. 250,—
pensione vedovile 30 %	=	Fr. 2.490,—
5 % minimo	=	Fr. 125,—
arrotondato a Fr. 150,—		
pensione per orfano semplice 10 %	=	Fr. 830,—
5 % minimo	=	Fr. 45,—
arrotondato a Fr. 50,—		
pensione per orfano di padre e madre 20 %	=	Fr. 1.630,—
5 % minimo	=	Fr. 90,—
arrotondato a Fr. 100,—		

Le categorie di pensionati verranno così ridotte a due sole e cioè quelli il cui pensionamento è anteriore al 1. gennaio 1964 (versamento del 5 % di carovita) e quelli andati in pensione a una data successiva e che percepiscono una pensione calcolata sullo stipendio comprensivo del carovita dell'8 ½ %.

E' tuttavia chiaro che nei rapporti Stato/Cassa pensioni nulla cambia : il carovita è totalmente a carico del datore di lavoro.

Quest'ultimo provvederà a riversare annualmente alla Cassa pensioni, oltre al carovita del 5 %, una somma pari ai carovita corrisposti sino al 31 dicembre 1963 e d'ora innanzi conglobati nella pensione base.

3) Circa il finanziamento dell'aumento di guadagno assicurato a Cassa pensioni il perito, che sta tuttora preparando il bilancio al 31 dicembre 1963, ha comunicato che per i motivi che compiutamente esporremo nel messaggio su alcune modificazioni alla legge sulla Cassa pensioni che vi presenteremo tra alcuni mesi, si può, in deroga agli articoli 20 e 21 della legge sulla C.P. del 9 luglio 1963, versare il 100 % invece del 200 %, con tradizionale ripartizione a metà tra datore di lavoro e assicurato.

La minore entrata per la Cassa sarà di ca. 2,8 milioni di franchi.

I dipendenti beneficeranno perciò dell'aumento del carovita a contare dal 1. luglio 1964.

4) Le altre disposizioni del nuovo decreto riproducono quelle già tuttora in vigore.

III. CONSEGUENZE FINANZIARIE

<i>Maggiore spesa annua (situazione al 1. gennaio 1964)</i>		
a) dipendenti dello Stato carovita 5 % indennità famiglia indennità figli AVS	Fr. 2.300.000,— Fr. 51.000,— Fr. 38.000,— Fr. 62.000,—	Fr. 2.451.000,—
b) partecipazione al versamento degli stipendi ai docenti delle scuole elementari e delle case dei bambini : carovita 5 % indennità famiglia indennità figli	Fr. 462.000,— Fr. 3.000,— Fr. 5.000,—	Fr. 470.000,—
c) pensionati	Fr. 267.000,—	Fr. 267.000,—
Totale		Fr. 3.188.000,—
d) quote a Cassa pensioni a carico dello Stato 7 % dei dipendenti 3 ½ % per docenti scuole elementari e asili sull'aumento per i dipendenti sull'aumento per i docenti scuole elementari e asili	Fr. 161.000,— Fr. 16.000,— Fr. 1.115.000,— Fr. 231.000,—	Fr. 1.523.000,—
Totale generale		Fr. 4.711.000,—

Presumibile importo totale stipendi a carico dello Stato per il 1964

prima dell'adozione del presente decreto	Fr. 46.732.000,—
aumento determinato dal presente decreto	Fr. 2.921.000,—
Totale	Fr. 49.653.000,—

Pensionati dello Stato, presumibile carovita a carico dello Stato per il 1964

prima dell'adozione del presente decreto	Fr. 1.497.000,—
aumento determinato dal presente decreto	Fr. 267.000,—
Totale	Fr. 1.764.000,—

Ci sentiamo in dovere di rinnovare da ultimo l'espressione della nostra viva preoccupazione per l'incidenza che vanno assumendo gli adeguamenti di carovita nel bilancio dello Stato, specialmente in funzione del cospicuo valore degli stipendi base. Il buon andamento delle entrate ha finora permesso di poter disporre della liquidità necessaria per soddisfare ai reiterati aumenti delle spese ricorrenti e tra queste in massima parte quelle per il personale. E' tuttavia indispensabile, e i lavori iniziati da tempo si concluderanno nel corso dei prossimi mesi, procedere ad una attenta e oggettiva analisi della reale nostra situazione finanziaria che, in unione ai risultati che forniranno gli studi circa la programmazione economica, permetta di individuare con maggiore chiarezza l'ampiezza e implicitamente i limiti della nostra possibilità di spesa nelle singole poste del bilancio.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Pellegrini

p. o. Il Cancelliere :
Beati

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente l'assegnazione di indennità di rincarò
ai dipendenti e ai pensionati dello Stato

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 5 maggio 1964 n. 1212 del Consiglio di Stato,

decreta:

**I. INDENNITA' DI RINCARO AI DIPENDENTI
DELLO STATO E AI DOCENTI**

Art. 1.

¹ Agli impiegati e ai docenti che ricevono uno stipendio mensile è versata una indennità di rincarò. **Diritto alle prestazioni**

² Sono pure ammessi al beneficio delle indennità di rincarò i Consiglieri di Stato e i magistrati.

³ Gli stipendi versati per prestazioni limitate ad alcune ore al giorno o ad alcuni giorni alla settimana non sono considerati stipendi mensili, anche se versati mensilmente.

⁴ L'indennità viene versata anche sui compensi orari e mensili degli incaricati di insegnamento e dei docenti supplenti, indipendentemente dalle ore settimanali di lavoro.

⁵ Le prestazioni che fanno oggetto di contratto speciale sono escluse dal presente decreto.

Art. 2.

L'indennità è pari all'8 ½ % dello stipendio base, comprese le indennità di famiglia e per i figli ed i supplementi di stipendio previsti dall'art. 4 della legge 5 novembre 1954 sugli stipendi, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1962 ma ammonta almeno, per lo stipendio base, a Fr. 70,— mensili. **Importo**

Art. 3.

¹ L'indennità è versata proporzionalmente allo stipendio. Essa viene pagata mensilmente. **Computo e pagamento dell'indennità**

² Per il personale non provvisto di nomina, ma pagato a mese, fa stato lo stipendio mensile moltiplicato per dodici.

Art. 4.

¹ Le indennità per i docenti delle scuole elementari e per le case dei bambini sono pagate integralmente dai Comuni e rispettivamente dalle amministrazioni delle case dei bambini con lo stipendio mensile. **Scuole elementari e case dei bambini**

² Il Cantone rimborsa la sua parte nella stessa misura e nel medesimo modo dei sussidi scolastici.

II. INDENNITA DI RINCARO AI PENSIONATI DELLO STATO

Art. 5.

Diritto alle prestazioni

¹ Riservati i capoversi 2 e 3 chi ha diritto a prestazioni della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato riceve una indennità di rincarato.

² Ai pensionati docenti l'indennità è calcolata unicamente sulla pensione stabilita in base al guadagno assicurato previsto dall'organico cantonale, esclusi i supplementi di stipendio assegnati dai Comuni.

³ Ai docenti pensionati delle scuole professionali, commerciali o altre, rette da disposizioni esclusivamente comunali, ai dipendenti di enti pubblici iscritti nella Cassa pensioni in base alla legge sulla Cassa pensioni ed agli assicurati esterni, lo Stato non assegna indennità di rincarato.

Art. 6.

Importo

¹ Sulla pensione percepita, escluso il supplemento previsto dalla legge sulla Cassa pensioni e compresa l'eventuale indennità di rincarato versata prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, tutti i pensionati collocati a riposo sino al 31 dicembre 1963 ricevono una indennità di rincarato del 5 %.

² L'indennità deve essere almeno :

- a) di Fr. 250,— per i pensionati per invalidità e vecchiaia ;
- b) di Fr. 150,— per le vedove ;
- c) di Fr. 50,— per gli orfani ;
- d) di Fr. 100,— per gli orfani di padre e madre.

Art. 7.

Modalità di pagamento

¹ L'indennità di rincarato è pagata ogni mese con la pensione ; lo Stato rimborsa semestralmente le indennità anticipate dalla Cassa pensioni.

² Allorchè una persona beneficia di diverse prestazioni della Cassa pensioni, l'indennità di rincarato è calcolata sul totale di tali prestazioni.

III. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Finanziamento dell'aumento di guadagno computabile a Cassa pensioni

¹ Sull'aumento di guadagno computabile determinato dal titolo I del presente decreto legislativo e conseguito al 1. gennaio 1964, i membri della Cassa pensioni e della assicurazione risparmio versano, in deroga all'art. 21 della legge sulla Cassa pensioni del 9 luglio 1963, una tassa di aumento del 50 %.

² In deroga all'art. 20 della legge sulla Cassa pensioni viene corrisposto dal datore di lavoro alla Cassa un contributo del 50 %.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

¹ E' abrogato il decreto legislativo del 9 luglio 1963 concernente l'assegnazione di indennità di rincarato ai dipendenti e pensionati dello Stato.

² Resta in vigore per gli attuali beneficiari l'art. 13 del decreto legislativo del 9 ottobre 1961 concernente l'assegnazione d'indennità di rincarato ai dipendenti o ai pensionati statali.

Art. 10.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, **Entrata in vigore** il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1964.

